



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030 .

Prot. n° 6787

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI , ANNUALITA' 2015,

ai sensi del D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013 e del Decreto
del Ministro dei LL.PP. n. 202 del 14 maggio 2014.

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per l'annualità 2015, così come previsto dalla deliberazione della G.R. n° 51/8 del 20 ottobre 2015, per l'accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli .

Articolo 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo site nel Comune di Villaurbana, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, avvenuto nel corso del 2015, con citazione in giudizio per la convalida.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatisi prima o durante il 2015 e dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Articolo 2 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA PERDITA O DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA' REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Fermo restando che l'atto di citazione deve essere del 2015, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

1) **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2015**: si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale -2014- (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE). Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2013, si fa riferimento :

- **all'ISEE "ordinario" calcolato nel 2015 sui redditi percepiti nel 2013, nel caso in cui i redditi del 2014 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente.**

In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2013 viene considerato valido anche per il 2014, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2013, sostanzialmente invariato nel 2014, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

- **all'ISEE calcolato nel 2015 sui redditi percepiti nel 2014, cd. ISEE "corrente", nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2014 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.**

2) **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2015**: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2015, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2015 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2014 computato per il medesimo periodo di tempo.

3) **malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE dichiarato nel 2015.**

Articolo 3 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'accesso ai contributi di cui al presente bando è prevista la sussistenza dei **seguenti requisiti riferiti all'anno 2015**, che devono essere verificati dal Comune:

1. **Reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00.**

2. Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
3. Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2015) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
4. Cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno.

Il Comune, inoltre, deve verificare che il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Articolo 4 – CRITERI PREFERENZIALI E PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettanenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

Il Comune destina prioritariamente i contributi a favore di inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) che dimostrino, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell'alloggio, la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile

Le situazioni di cui ai punti a), b) e c) non rappresentano condizioni indispensabili all'accesso ai contributi.

Articolo 5 – CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, non può superare l'importo di € 8.000,00.

L'ammontare della morosità è indicato nell'atto di citazione, comprensivo di canoni ed eventualmente di spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata alla data della scadenza del bando comunale, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti.

In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per evitare o posticipare lo sfratto. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a mitigare il disagio del “passaggio da casa a casa”.

Articolo 6 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modulo, **Allegato 1)** al presente Bando, e consegnate all' Ufficio protocollo del Comune di Villaurbana , sito in Via Roma n. 24 , Cap. 09080, entro e non oltre il giorno **23.01.2016 ore 13.00**.

Per informazioni rivolgersi all' Ufficio Servizi Amministrativi e all'Ufficio di Servizio Sociale.

Articolo 7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia del contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo in essere regolarmente registrato;
2. copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole , con citazione in giudizio per la convalida;
3. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente ;
4. Attestazione ISEE “ordinario” (rilasciata dall'INPS) calcolato nel 2015 sui redditi percepiti nel 2013 nel caso in cui i redditi del 2014 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente;
5. Attestazione ISEE “corrente “ (rilasciata dall'INPS) calcolato nel 2015 sui redditi percepiti nel 2014 nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% ;
6. copia delle ultime 3 buste paga (solo per i lavoratori dipendenti), precedenti all'evento incolpevole;
7. documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare fra quelle indicate all'art. 1 del presente bando;
8. documentazione attestante la sussistenza di una delle condizioni previste all'art. 4 punti a), b) e c) del presente bando , prodotta sotto forma di autodichiarazione e controfirmata dal proprietario dell'alloggio con allegata fotocopia di un documento d'identità di quest'ultimo;

9. autocertificazione (per i lavoratori autonomi) del reddito imponibile relativo al periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014 nonché copia del mod. Unico 2014 per i redditi 2013;
10. (solo per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
11. Autocertificazione spese mediche ed assistenziali per malattia grave o infortunio;
12. Copia verbale di invalidità di un componente il nucleo familiare che attesti almeno il 74% di invalidità;

Articolo 7 – INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

La domanda ai fini della partecipazione al bando è inammissibile nei seguenti casi:

- a) Mancanza dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) Inosservanza dei termini perentori per la presentazione della domanda;
- c) Mancanza della sottoscrizione della domanda;
- d) Mancanza della fotocopia del documento di identità;
- e) Modello della domanda non conforme a quello messo in distribuzione dal Comune di Villaurbana (All. 1);
- f) Mancanza della documentazione prevista dal presente bando.

Inoltre, è vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare.

Articolo 8– UTILIZZO DEL FONDO

Qualora il Fondo assegnato al **Comune di Villaurbana** dalla Regione Autonoma della Sardegna non sia sufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno rilevato, l'Amministrazione Comunale applicherà i criteri di cui all'articolo 4 e una riduzione proporzionale, secondo idonea percentuale, sull'entità del contributo.

Articolo 9 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione Comunale procederà al controllo delle pratiche e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle Dichiarazioni presentate dai concorrenti.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso succitato D. P. R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale di Villaurbana provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

Articolo 10 – ALTRE DISPOSIZIONI

Si avvisa che l'inserimento del richiedente nella graduatoria di merito non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.

Villaurbana , lì 29.12.2015

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

(*Maria Paola Deriu*)

